



Camera di Commercio
Cosenza



BANDO PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DI IMPRESE FEMMINILI

Approvato con delibera di Giunta camerale n. 95 del 19/10/2016

| | | |
|--------|--|--|
| Rev. 0 | Preparato: Camera di Commercio di Cosenza | Approvato: DG n. 95 del 19/10/2016. |
|--------|--|--|



SOMMARIO

| | |
|--|----|
| Art. 1 - Oggetto e finalità | 3 |
| Art. 2 – Caratteristiche del contributo | 3 |
| Art. 3 - Soggetti beneficiari | 3 |
| Art. 4 - Soggetti esclusi | 5 |
| Art. 5 - Spese ammissibili | 5 |
| Art. 6 - Spese non ammissibili | 7 |
| Art. 7 - Regime <<de minimis>> | 8 |
| Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande | 8 |
| Art. 9 – Istruttoria delle domande | 9 |
| Art. 10 - responsabile e tempi del procedimento | 10 |
| Art. 11 – Concessione e diniego del contributo | 10 |
| Art. 12 – Annullamento e revoca del presente bando | 11 |
| Art. 13 - Controlli | 11 |
| Art. 14 – Normativa applicabile | 11 |
| Art. 15 – Informativa trattamento dati personali..... | 11 |



Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Camera di Commercio di Cosenza, nell'ambito delle iniziative istituzionali programmate per l'esercizio 2016, intende promuovere lo sviluppo di imprese a prevalente partecipazione femminile intervenendo con agevolazioni volte a sostenere gli investimenti
2. Il contributo viene concesso applicando le disposizioni previste dal regime "de minimis" così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 nonché del Regolamento CE n.360 del 25/04/2012 pubblicato sulla GUCE – L 114/8 del 26/04/2012) e con le modalità e nei termini di cui alle seguenti norme di attuazione.
3. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributi in oggetto.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo camerale concesso alle imprese che, sulla base dei requisiti indicati nei successivi articoli, abbiano sostenuto le spese riportate nel presente bando, al netto dell'IVA, pari ad almeno € 2.000,00 (duemila euro).
2. Il contributo è pari al **60%** della spesa effettuata ed è calcolato sulla base degli importi al netto dell'IVA delle fatture quietanzate.
3. Ciascuna impresa potrà ottenere un solo contributo nel limite massimo di € 5.000,00 (cinquemila euro).
4. Sono ammesse le spese effettuate tra il 03 novembre 2016 ed il 15 dicembre 2016.
5. Il contributo sarà erogato in un'unica rata, al netto della ritenuta del 4%, ai sensi dell'art. 28, secondo comma, del DPR 600/73.
6. La dotazione finanziaria complessiva destinata all'iniziativa, di cui al presente bando, è pari a complessivi € **80.000,00** (ottantamila/00 euro).

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammesse al beneficio del contributo camerale di cui al presente bando le imprese **a prevalente partecipazione femminile**¹, operanti in tutti i settori economici, esercitate in forma individuale o collettiva, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa² data dalla normativa europea:

¹ Ai sensi del presente bando per la definizione di "prevalente partecipazione femminile" si intende

1. imprese individuali e familiari il cui titolare sia donna;
2. Società di persone e cooperative: deve esserci almeno il 60% dei soci donne;
3. Società di Capitali: almeno 2/3 delle quote devono essere in possesso di donne e l'amministrazione deve essere composta almeno da 1/3 di donne

I requisiti di impresa femminile devono essere mantenuti per almeno tre anni successivi alla concessione del contributo camerale

² Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro; piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro; media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro.



- 1.1.abbiano la sede legale e operativa iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Cosenza;
- 1.2.abbiano effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo;
- 1.3.siano in regola con il pagamento del diritto annuale. Ai fini del presente bando si considera "regolare" con il pagamento del diritto annuale la posizione del soggetto che:
 - ha versato, integralmente e nella giusta misura, l'ultimo diritto annuale dovuto prima di presentare la domanda di concessione del contributo;
 - non ha posizioni di insolvenze relative ad anni precedenti per diritto, sanzioni e interessi (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l'eventuale ritardato pagamento- purché effettuato prima di presentare la domanda di contributo - non è da considerarsi motivo di irregolarità).

E' sanabile la posizione dell'impresa che ha effettuato il pagamento del diritto annuale, sanzioni e interessi per un importo inferiore a quello stabilito per procedere all'iscrizione a ruolo, che la Camera di Commercio non ha formalmente contestato prima che l'impresa presenti la domanda di contributo.

Nei casi in cui si riscontri una "irregolarità sanabile" come sopra indicato, le imprese beneficiarie saranno invitate a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, pena la decadenza dal contributo.

Si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda presso l'Ufficio 7 – Sportelli Polifunzionali della Camera di commercio. La regolarizzazione successiva alla data di presentazione della domanda, al di fuori dell'ipotesi sopra indicata, non sana l'irregolarità in modo retroattivo;

- 1.4. siano in possesso di regolarità contributiva (DURC);
- 1.5. non abbiamo pendenze in corso con la Camera di Commercio di Cosenza. Ai fini del presente bando si considera "pendenza in corso" qualsiasi debito- diverso da quello da diritto annuale di cui al precedente punto 4 - nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza e/o della sua Azienda Speciale PromoCosenza, certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo, notificato e/o contestato al debitore, scaduto e non pagato nella giusta misura alla data di presentazione della domanda di

I requisiti sono cumulativi nel senso che devono sussistere tutti contemporaneamente. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante l'anno, conteggiando il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali come frazioni di U.L.A. . L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.

Il fatturato annuo e il totale bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati su base annua, se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, ha superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie dei dipendenti o le soglie finanziarie, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di impresa di nuova costituzione, i cui conti non siano ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Se l'impresa è "associata" o "collegata", i dati dei dipendenti e i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell'impresa stessa ai dati delle eventuali imprese associate o collegate.



contributo. Per i debiti non ancora scaduti alla predetta data, l'erogazione del contributo camerale sarà effettuata solo a seguito dell'integrale pagamento della somma dovuta alla Camera e/o a PromoCosenza;

- 1.6. non si trovino in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
 - 1.7. siano attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione De Minimis CE 1407/2013 (De Minimis generale), CE 1408/2013 (De Minimis Agricoltura), CE 717/2014 (De Minimis Pesca) e CE n. 360/2012 (De Minimis per imprese che forniscono servizi di interesse economico generale);
 - 1.8. non siano stati beneficiari di contributi a valere su bandi emessi dalla Camera di commercio di Cosenza nelle annualità 2014 e 2015;
 - 1.9. non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica riguardanti il medesimo intervento.
 - 1.10. non abbiano presentato domanda di partecipazione altri bandi in corso della camera di commercio di Cosenza. Nel caso di ammissione a più bandi il beneficiario dovrà optare per uno solo.
2. I requisiti previsti alle precedenti lettere dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere mantenuti fino alla liquidazione del contributo.
3. L'eventuale perdita dei requisiti prima della concessione/liquidazione del contributo (ad esempio per cessazione attività, avvio di procedure concorsuali, aumento dei limiti dimensionali rispetto ai parametri di cui al paragrafo precedente, trasferimento dell'unità operativa in altra provincia o cancellazione dell'impresa) determinerà l'esclusione dai benefici.

ART. 4 - SOGGETTI ESCLUSI

1. Sono escluse dall'ammissione al contributo:

- le imprese che, per le stesse voci di spesa, beneficino di altri finanziamenti o contributi pubblici;
- le imprese che operano nei settori di attività esclusi dalla normativa sugli aiuti di stato "de minimis"
- le imprese che non abbiano i requisiti previsti dal presente Bando.

2. Non possono presentare domanda di partecipazione al presente bando:

- le imprese che svolgono in maniera esclusiva o prevalente l'attività di agenzia scommesse e gioco d'azzardo (sale slot machine ecc.);
- le imprese che svolgono in maniera esclusiva o prevalente l'attività di mera gestione di immobili di proprietà

3. Variazioni nella descrizione dell'attività denunciata al registro imprese successive e a seguito di avvisi di procedimento di esclusione comunicati dalla Camera per attività non ammesse non comportano la riammissione a contributo.

ART. 5 - SPESE AMMISSIBILI

1. Sono considerate ammissibili le spese al netto di IVA e di altre imposte e tasse relative ammesse a rimborso le spese relative a:



- 1.1. Investimenti mirati al risparmio e al conseguimento dell'efficienza energetica, anche attraverso il ricorso a sistemi di energia rinnovabile non esauribile quali:
 - a. attrezzature per interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica e gestione energetica: interventi per l'efficienza energetica degli impianti
 - b. interventi per l'efficienza energetica dei sistemi per l'illuminazione e sostituzione di componenti e sistemi per illuminazione esistenti con nuovi ad elevata efficienza energetica e/o installazione di sistemi automatici per la gestione intelligente dei corpi illuminanti;
 - c. acquisto di nuovi impianti o servizi, funzionali all'attività dell'impresa, finalizzati al risparmio energetico o al recupero di cascami di energia o interventi su impianti esistenti.
 - d. installazione di impianti da fonti rinnovabili;
 - 1.2. spese di manutenzione straordinaria dei locali ad uso aziendale attestate da CIL, CILA o SCIA (in tali casi le fatture per le quali si chiede il rimborso devono essere emesse dalle imprese indicate nella CIL, CILA o SCIA);
 - 1.3. impianti di condizionamento, aspirazione, allarme e sicurezza;
 - 1.4. impianti riferiti esclusivamente al processo produttivo dell'azienda;
 - 1.5. macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica e relativi costi di installazione, montaggio e allacciamento;
 - 1.6. hardware e software strettamente necessari al processo produttivo (PC, notebook, netbook, ultrabook, tablet, stampanti tradizionali e 3D, scanner, fotocopiatori, monitor, hard-disk esterni, software);
 - 1.7. spese per la realizzazione di reti telematiche, se fatturate da imprese specializzate. Sono escluse spese per realizzazioni di reti "fai da te" documentate col solo acquisto del materiale informatico/elettrico e realizzate "in economia";
 - 1.8. arredamenti nuovi strettamente necessari al processo produttivo;
 - 1.9. costi per acquisizione di brevetti e diritti di licenza con esclusione di qualsiasi consulenza, ad eccezione di quelle prestate da consulenti in proprietà industriale regolarmente iscritti all'apposito albo nazionale;
 - 1.10. costi di registrazione di marchi e brevetti in Italia e all'estero già depositati al momento della domanda. Sono ammesse le spese per l'assistenza prestate da consulenti in proprietà industriale regolarmente iscritti all'apposito albo nazionale;
 - 1.11. costi di comunicazione a carattere pluriennale (progettazione sito internet e catalogo, progettazione grafico e layout aziendale, vetrina e-commerce);
 - 1.12. costi per la realizzazione di materiale promozionale.
2. I costi per i quali si richiede il contributo camerale devono riguardare il periodo 03 novembre – 15 dicembre 2016 e riferite esclusivamente ad interventi presso la sede o le unità locali ubicate nella provincia di Cosenza.
3. Le fatture relative alle spese per cui si chiede il contributo camerale devono essere emesse ed integralmente pagate entro il giorno di invio telematico della domanda.



4. La data del pagamento è quella in cui si perfeziona la compravendita non la data di effettivo addebito in conto corrente dell'importo pagato.
5. Le modalità di pagamenti ammesse sono:
 - a. bonifico
 - b. ricevuta bancaria
 - c. assegno e bancomat di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario intestata alla impresa (allegare copia dell'estratto conto da cui si evinca il movimento contabile)
 - d. carta di credito intestata all'impresa con dimostrazione dell'addebito sul conto corrente intestato all'impresa (allegare copia dell'estratto conto da cui si evinca il movimento contabile)
 - e. RID (allegare copia dell'estratto conto da cui si evinca il movimento contabile).
6. Non sono ammessi pagamenti su conto corrente intestati al conto corrente personale del titolare o del rappresentante dell'impresa.
7. Non sono ammesse compensazioni di pagamento

ART. 6 - SPESE NON AMMISSIBILI

1. Sono escluse le seguenti categorie di spese:
 - a. acquisto di terreni, immobili, automezzi, imbarcazioni e velivoli;
 - b. acquisizione di beni in leasing;
 - c. acquisto di beni usati o ceduti in comodato
 - d. arredi non rientranti nella strumentazione funzionale dell'attività.
 - e. acquisto per smart phone e telefonia mobile
 - f. spese amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi periodici;
 - g. le spese le cui fatture indicano "spese di consulenza";
 - h. acquisti di beni destinati alla vendita
 - i. spese di manutenzione straordinaria realizzate in economia
 - j. spese relative a fatture emesse dal beneficiario e/o da imprese collegate;
 - k. acquisto di impianti fotovoltaici
 - l. spese per la realizzazione grafica dei marchi e le spese per la realizzazione della documentazione tecnica (schede tecniche, progetti) da allegare alla domanda di brevetto.
2. Sono escluse le spese fatturate dai seguenti soggetti:
 - a. soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo
 - b. imprese collegate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile all'impresa richiedente il contributo e relativi, soci, amministratori, sindaci e dipendenti
 - c. parenti entro il terzo grado ed affini entro il quarto grado



ART. 7 - REGIME <<DE MINIMIS>>

1. Il presente contributo è concesso in regime <<de minimis>> ai sensi dei regolamenti CE 1407/2013, CE 1408/2013, CE 717/2013, CE 360/2012.
2. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1407/2013, (sono escluse quelle operanti nei settori della pesca, dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria) l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti).
3. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1408/2013, vale a dire le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i € 15.000,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti).
4. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 717/2013, vale a dire le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i € 30.000,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti).
5. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 360/2012 il massimale è di 500.000 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).
6. I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto <<de minimis>>, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopraccitati regolamenti.

ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda, a **pena di esclusione, deve essere:** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare, redatta conformemente allo schema "Modello n°1 – domanda di contributo e dichiarazione sostitutiva" del presente bando e **deve essere** corredata dai seguenti documenti:
 - d. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
 - e. documenti fiscali comprovanti le spese ammesse (fatture, ricevute fiscali ecc.);
 - f. relazione indicante le spese sostenute (attinenza al processo produttivo, sede di realizzazione degli investimenti) e redatta conformemente allo schema - "Modello n° 2 – Rendicontazione delle spese" del presente bando.
2. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata alla Camera di Commercio di Cosenza dalle ore 09.00 del 03.11.2016 alle ore 12.30 del 15.12.2016, esclusivamente con invio telematico, a pena di esclusione.
3. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione/presentazione.
4. E' necessario indicare un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo.



5. La Camera di commercio di Cosenza è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.
6. Per l'invio telematico è necessario:
 - a. registrarsi ai servizi di consultazione e invio pratiche di telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it;
 - b. si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso, nel tempo massimo di 48 ore;
 - c. collegarsi al sito www.registroimprese.it;
 - d. compilare il Modello base della domanda seguendo il percorso: Sportello Pratiche, Servizi e-gov, Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione;
 - e. procedere con la funzione Nuova che permette di creare la pratica telematica;
 - f. procedere con la funzione Allega che consente di allegare alla pratica telematica tutti i documenti obbligatori trasformati in Pdf e firmati in P7M (firmati digitalmente, mediante la Carta Nazionale dei Servizi/Firma Digitale del Titolare/Legale rappresentante);
 - g. inviare la pratica, allegando la documentazione presente nel presente articolo. La modulistica è scaricabile dal sito camerale www.cs.camcom.it/ nel frame "Far crescere l'impresa" alla voce "Avvisi e Bandi" (selezionare.....Bando per la Concessione di contributi a sostegno e sviluppo di imprese femminili della provincia di Cosenza - Edizione 2016").
7. La trasmissione della domanda può avvenire anche mediante professionista abilitato, atteso che i documenti devono essere a **pena di esclusione** firmati digitalmente, come sopra detto, esclusivamente dal Titolare/Legale rappresentante dell'impresa che richiede il contributo.
8. E' possibile presentare una sola richiesta per impresa.
9. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio.
10. Le richieste incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.
11. Le domande inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.

ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo saranno istruite dall'Ufficio 2 – "BI – Funding – Osservatori - Alternanza scuola lavoro" che procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della correttezza formale della domanda.
2. L'istruttoria verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di contributo all'indirizzo di posta elettronica della Camera di commercio di Cosenza.
3. Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 può richiedere, se necessario, alle imprese integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incomplete in parti



non essenziali, concedendo un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della richiesta, per integrare. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile

4. Ove le disponibilità finanziarie fossero insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo sarà disposta secondo il predetto ordine cronologico.

5. In caso di incapienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile in graduatoria sarà proporzionalmente ridotto in base alle somme disponibili.

ART. 10 - RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativo al presente bando, è il Dott.ssa Graziella Russo (Tel. 0984/815265 - email graziella.russo@cs.camcom.it). Per richiedere qualsiasi chiarimento e informazione è possibile rivolgersi al predetto Responsabile.

2. L'avvio del procedimento amministrativo inerente il presente Bando coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di Commercio.

3. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m., è assolto di principio con la presente informativa.

4. Il procedimento di concessione del contributo si conclude, di norma, entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di chiusura del bando. Qualora l'Ente Camerale avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati.

5. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la possibilità di determinare la chiusura anticipata del bando in ipotesi di esaurimento dei fondi a disposizione e l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale degli stessi, dandone tempestiva comunicazione sul sito istituzionale dell'Ente www.cs.camcom.it.

6. Anche l'eventuale chiusura anticipata del bando, per esaurimento fondi, sarà resa nota sul sito istituzionale dell'Ente www.cs.camcom.it. In tale caso i 60 giorni decorrono dalla data di chiusura anticipata.

7. Per quanto non previsto espressamente nel presente bando, si rinvia a quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali.

ART. 11 – CONCESSIONE E DINIEGO DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo viene concesso con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale delle iniziative ammesse, con l'indicazione del contributo camerale assegnato da parte del Segretario generale dell'Ente;

2. Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito internet della Camera di commercio di Cosenza entro 60 giorni dalla chiusura del bando

3. Con il medesimo provvedimento viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del contributo.



ART. 12 – ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PRESENTE BANDO

1. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Bando pubblico, prima della scadenza dell'atto unilaterale di impegno, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Camera di commercio di Cosenza.
2. La presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.

ART. 13 - CONTROLLI

1. La Camera di commercio di Cosenza provvede ad effettuare i controlli, secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000, circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.
2. Il contributo verrà revocato qualora sia accertato che il soggetto beneficiario non ha realizzato gli investimenti agevolati o ha reso dichiarazioni mendaci ovvero non abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dal presente bando.
3. Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni il Segretario generale provvede ad inoltrare denuncia di reato ai sensi dell' art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria.
4. Il contributo camerale è revocato se il beneficiario vende o cede a terzi i beni o i servizi oggetto della spesa agevolata.
5. Qualora il contributo fosse oggetto di revoca da parte della Camera, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento del Segretario Generale di revoca dell'agevolazione concessa, l'importo indebitamente percepito maggiorato dell'interesse legale in vigore maturato alla data di erogazione del contributo fino a quello di avvenuto rimborso.

ART. 14 – NORMATIVA APPLICABILE

1. Il contributo viene concesso applicando:
 - Il Regolamento per la concessione di contributi della Camera di commercio di Cosenza
 - Le vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.
2. Per le sue caratteristiche l'intervento economico di cui la presente bando non è soggetto alla disciplina in tema di aiuti di stato (mancanza dei criteri di cui all'art. 107, paragrafo 1 TFUE).

ART. 15 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., i dati richiesti dal presente bando e dalla modulistica allegata, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica amministrazione. I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da



norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

2. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio di Cosenza.
3. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, gli atti di concessione di contributi alle imprese sono soggetti a pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Cosenza.